



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 51 in data 30-12-2024

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **Dicembre**, e alle ore **09:30** si è riunito il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale ed in modalità di audio-videoconferenza in applicazione del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/03/2021.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO	PRESIDENTE	X
2	FALERI LORENZA	CONSIGLIERE	X
3	BALDANZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	X
4	DEBESSAI AMINE	CONSIGLIERE	X
5	BARBUCCI DANIELE	CONSIGLIERE	X
6	SANDRELLI MATTEO	CONSIGLIERE	X
7	BALDANZI LORENZO	CONSIGLIERE	X
8	MILANESIO GIORGIA	CONSIGLIERE	X
9	LONGO MASSIMO	CONSIGLIERE	X
10	BALESTRERI MARTINO	CONSIGLIERE	X
11	BRUNO GIAN LUCA AGOSTINO ANTONIO	CONSIGLIERE	X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. PIER PAOLO MUGNAINI , nella sua qualità di SINDACO ;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il VICE SEGRETARIO DR.SSA VERONICA GORGA .

-Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 2023 sono state approvate per l'anno 2023 le aliquote della nuova IMU comprensiva della TASI;

Richiamato quanto disposto dalla legge n. 197 del 29/12/2022 relativamente agli immobili abusivamente occupati secondo tale norma il proprietario non è tenuto a pagare l'IMU purché sia stata validamente presentata denuncia all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva;

Atteso che questa fattispecie viene aggiunta alle altre cause di **esenzione** previste dal comma 759 della legge 160/2019 a condizione che il contribuente inoltri preventivamente comunicazione al Comune su tale requisito per esercitare il diritto all'esenzione;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 -bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune, tenendo conto delle novità in materia di IMU sopra illustrate, ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 970.000,00;

Ritenuto opportuno precisare che per quanto concerne i terreni agricoli, la normativa precisa che sono esenti dall'IMU i terreni ricadenti nei comuni riportati nella circolare del Giugno 1993 come montani o parzialmente montani;

Considerato che il Comune di Radda in Chianti risulta inserito nella suddetta circolare del Giugno 1993 come interamente montano, con la conseguenza che i terreni agricoli posti all'interno del nostro Comune devono considerarsi esenti IMU;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Finanziario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote nell'allegato A e delle agevolazioni riportate nelle Tabella 1 e Tabella 2;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con n. 9 consiglieri presenti, n. 9 voti favorevoli,

All'unanimità,

DELIBERA

- di approvare per l'anno di imposta 2025 l'allegato prospetto (Allegato A) delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- di confermare per l'anno 2025 le agevolazioni IMU riportate nelle allegate Tabella 1 e Tabella 2, le quali costituiscono parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

- di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e successive disposizioni,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 51 del 30-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PIER PAOLO MUGNAINI
Il Consigliere
LORENZA FALERI

Il Segretario
VERONICA GORGA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
VERONICA GORGA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.